

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 07/05/2020

### FATTO

Con ricorso pervenuto in data 29.01.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di essere titolare di tre buoni postali fruttiferi della serie Q/P, di cui due emessi in data 13.09.1986, 8.07.1987 e 12.02.1987. Evidenza che la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); che la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; che con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto; che non sono stati rimborsati per ciascuno dei buoni i rendimenti relativi al primo anno dall'emissione.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente ed eccepisce: in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva atteso che il ricorrente agisce in qualità di erede senza fornire la prova di tale status; che i buoni postali sono stati emessi in conformità a quanto previsto dagli art. 4 e 5 d.m. 13.06.1986; che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Parte ricorrente, in sede di repliche, eccepisce preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione preliminare dell'intermediario riguardante l'asserita carenza di legittimazione attiva; ciò in quanto i buoni oggetto di ricorsi sono intestati direttamente all'odierno ricorrente. Insiste sulle richieste formulate.

## DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di tre buoni postali fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto nel settembre 1986, nel febbraio e luglio 1987.
3. In via preliminare, il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, atteso che diversamente da come dedotto dal resistente i buoni postali di cui si discute sono direttamente intestati al ricorrente. In via, altresì, preliminare il Collegio rileva l'inammissibilità della domanda di corresponsione del rendimento relativo al primo anno e con riferimento a tutti e tre i buoni postali fruttiferi, nonché la domanda relativa all'errata capitalizzazione dei rendimenti relativamente ai primi 20 anni, atteso che tali domande risultano essere state avanzate per la prima volta in sede di ricorso.
4. Dalla documentazione versata in atti, emerge che i BPF oggetto del presente ricorso fanno parte della serie Q/P, rispetto ai quali l'art. 5, del D.M. del 13.06.1986, prevede espressamente che *<<sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura dei competenti uffici, due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi">>*. Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.6.1986, i buoni, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie "Q/P". Sul retro risulta essere stata apposta la stampigliatura della misura dei nuovi tassi da applicare sino al 20° anno successivo a quello di emissione, non risultando in alcun modo modificata la previsione relativa al calcolo degli interessi dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentunesimo anno successivo a quello di emissione dei buoni. Ebbene, costituisce orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, ribadito anche dal Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013), che, *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, " il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti"*. Ed invero, *"se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"* (cfr. anche Cass. Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riportate sul titolo stesso.

Sulla base di tali rilievi questo Collegio non può che confermare, in linea con l'orientamento espresso in seno all'Abf, il diritto della ricorrente ad ottenere, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni per quanto concerne il rendimento dalla data di emissione del titolo e sino al 31 dicembre del ventunesimo anno successivo; applicando invece dal ventunesimo al trentesimo anno successivo l'originaria previsione indicata a tergo dei titoli.

5. La domanda di ristoro delle spese legali, in assenza di una prova in merito al sostentamento effettivo delle spese, non può trovare accoglimento.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI